



COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale nr.46 /2023

AL CONSIGLIO COMUNALE
PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 14,00 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 1774 del 17/05/2023

avente ad oggetto: .

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 816 e ss. della Legge n. 160/2019, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi



ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

- in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. n. 160/2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2021, è stato adottato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e successivamente modificato con delibera di consiglio n. 27 del 21/04/2021.

Verificata:

- la volontà di garantire una riduzione del canone dovuto per le manifestazioni che si svolgono con il patrocinio di questo ente comunale;
- che alla luce dei chiarimenti del MEF occorre adeguare l'art. 42 e l'art. 70 in merito alle sanzioni per tardivo o mancato pagamento al fine di addivenire ad un modello sanzionatorio equo per le occupazioni/esposizioni abusive;
- che, raccolte le istanze delle associazioni di categoria, si intende reintrodurre il sistema di agevolazioni per le occupazioni di “spettacoli viaggianti”, già in essere con la vecchia TOSAP;

Verificate:

1. le modifiche da apportare al Regolamento del Canone unico patrimoniale disciplinato dalla Legge n. 160 del 2019 n. 160 - “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*”, composto



da n° 77 articoli, recante:

- La modifica degli articoli 33 (comma 1), 38 (commi 1), 48 (comma 1) e art. 70 (comma 5):
 - all'art. 33, al comma 1, lettera b) sono aggiunte le parole *“Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune l’agevolazione viene comunque fissata al 50%”*;
 - all'art. 38, comma 1, lettera h, sono aggiunte le parole *“limitatamente a n. 10 manifesti di dimensione 70x100.”*;
 - all'art. 48 è aggiunto il comma 4: *“Per lo spettacolo viaggiante, li calcolo delle superfici soggette al Canone, viene effettuato in ragione del 50% fino a 100m², del 25% dai 101m² a 1000m² e del 10% oltre i 1000m²”*
 - all'art. 70 è aggiunto il comma 5: *“L’importo derivante dall’atto di accertamento è dilazionabile secondo la regolamentazione prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali”*
- La modifica dell’articolo 42 – Sanzioni e indennità, commi 2, 3 e 4 con il testo:

“2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

 - a) un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone dovuto e non superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
 - c) Per le sanzioni previste dalla lettera b) si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel



30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689."

- o La modifica dell'articolo 71 – Sanzioni e indennità (per il Titolo IX), commi 2, 3, e 4 con il testo:

"2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto e non superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- c) Per le sanzioni previste dalla lettera b) si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689

L' Organo di Revisione:

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs.



267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio D'Elia Loredana.

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario D'Elia Loredana.

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Esprime

-

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto di modifiche al regolamento del Canone unico patrimoniale

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis Presidente

Dott. Crocefisso Pedone Componente

Dott. Tommaso Paiano Componente